	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO		
	C.d.A.	Numero 7	Data 04/03/2011
OGGETTO: CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI DEL "REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NEL PARCO REGIONALE LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO" AI SENSI DELLA L.R. N. 31 DEL 05/12/2008 E DELLA LEGGE N. 352 DEL 23/08/1993, APPROVATO CON DELIBERAZIONE CDA NR. 119 DEL 15.12.2010.			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaundici addi quattro del mese di marzo alle ore 12.30 presso la sede del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, convocato nei modi previsti dallo statuto, si è regolarmente riunito il Consiglio di Amministrazione. All'esame dell'argomento in oggetto, risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZE
1	BERTANI MILENA	Presidente	Presente
2	DUSE LUIGI ENZO EMILIO	Vicepresidente	Presente
3	BALESTRERI MARTA	Consigliere	Dimissionario
4	CAIELLI ROBERTO GABRIELE	Consigliere	Presente
5	FILONI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
6	FRACASSI MARIO FABRIZIO	Consigliere	Presente
7	MOTTA PAOLO LUIGI	Consigliere	Presente
8	SANSON FAUSTO	Consigliere	Presente
9	TARANTINO LEONARDO	Consigliere	Dimissionario

Presiede la Sig.ra BERTANI MILENA, Presidente del Consorzio.

Assiste il segretario, Dr. Dante Miraglia

OGGETTO: CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI DEL "REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NEL PARCO REGIONALE LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO" AI SENSI DELLA L.R. N. 31 DEL 05/12/2008 E DELLA LEGGE N. 352 DEL 23/08/1993, APPROVATO CON DELIBERAZIONE CDA NR. 119 DEL 15.12.2010.

Deliberazione C.d.A. n. 7 del 04/03/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la propria Deliberazione nr. 119 del 15.12.2010 con la quale si approvava il "Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel Parco regionale lombardo della Valle del Ticino" ai sensi della L.R. n. 31 del 05/12/2008 e della legge n. 352 del 23/08/1993;

Appurato che, per meri errori materiali, sono state riportate delle imprecisioni nel regolamento di cui sopra, precisamente per quanto riguarda i seguenti punti:

Art. 3 comma 2 lettera a), b) e c);

Art. 8 comma 4;

Allegato B punto 2 comma A)

Ritenuto di perfezionare tali articoli nel seguente modo:

Testo approvato:

Art. 3 comma 2 lettera a), b) e c)

... omissis ..

- a) in tutte le zone di Riserva Integrale;
- b) nelle zone di protezione speciale (Z.P.S.)
 - 1. Garzaia della cascina Portalupa;
 - 2. Garzaia di Bosco Mezzano;
 - 3. Garzaia di S. Massimo
- c) Nella Riserva Naturale Orientata La Fagiana

Testo modificato

Art. 3 comma 2 lettera a), b) e c)

... omissis ..

- a) in tutte le Zone naturalistiche Integrali (zone A);
- b) nelle seguenti aree della Zona di protezione speciale (Z.P.S.)
 - 1. Garzaia della cascina Portalupa;
 - 2. Garzaia di Bosco Mezzano;
 - 3. Garzaia di S. Massimo
- c) Nella Zona naturalistica Orientata La fagiana

Testo approvato:

Art. 8 comma 4

In caso di mancata esibizione agli organi preposti alla vigilanza del tesserino di raccolta funghi, ovvero in caso di mancanza del tesserino e/o rinnovo dello stesso, il trasgressore è punito con la sanzione prevista dall'art 30 comma 2 – L.R. 30.11.1983 n. 86 e successive modifiche ed integrazioni;

Testo modificato

Art. 8 comma 4

In caso di mancata esibizione agli organi preposti alla vigilanza del tesserino di raccolta funghi, ovvero in caso di mancanza del tesserino o del versamento annuale di raccolta (in caso di cittadino non residente all'interno del Parco), il trasgressore è punito con la sanzione prevista dall'art 30 comma 2 – L.R. 30.11.1983 n. 86 e successive modifiche ed integrazioni;

Testo approvato:

Allegato B punto 2 comma A)

2) I PARTECIPANTI:

A) *Omissis* ...

- copia del versamento di €. 10,00= cul ccp intestato al Parco, relativo agli oneri di istruttoria (se al Parco viene richiesto il rilascio del tesserino raccolta funghi epigei)

.... *omissis* ...

Testo modificato

2) I PARTECIPANTI:

A) *Omissis* ...

- copia del versamento di €. 20,00= cul ccp intestato al Parco, relativo agli oneri di istruttoria (se al Parco viene richiesto il rilascio del tesserino raccolta funghi epigei)

.... *omissis* ...

Letta la nuova versione del regolamento che recepisce le correzioni sopra riportate, che si allega quale parte integrante del presente atto deliberativo, e ritenuto meritevole di approvazione (Allegato 1);

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi e palesi;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa e che si intende qui integralmente riportato:

1. Di approvare le correzioni da apportare al "Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel Parco regionale lombardo della Valle del Ticino" approvato con deliberazione CdA nr. 119 del 15.12.2010 così come espresse nella parte narrativa della presente.
2. Di approvare la nuova versione del regolamento che recepisce le correzioni sopra riportate e che si allega quale parte integrante del presente atto deliberativo, (Allegato 1).

Quindi,

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Vista l'urgenza di dar corso agli adempimenti conseguenti l'adozione del presente atto con successiva votazione a voti unanimi e palesi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000, per consentire l'immediato avvio della gestione secondo le modalità e forme previste dalla normativa vigente.

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NEL PARCO REGIONALE LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO (ai sensi della L.R. N. 31 DEL 05/12/2008 e della Legge n. 352 del 23/08/1993 e succ. mod.

Art. 1 - OGGETTO DELLA NORMATIVA E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento costituisce strumento attuativo ai sensi delle N.T.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino approvata con D.G.R. 02.08.2001 n. 7/5983 (Parco Regionale) e con Deliberazione C.R. 26 novembre 2003 n. VII 919 (Parco Naturale);
2. Il presente regolamento viene emanato in applicazione di quanto previsto dal titolo VIII° - capo I° della L.R. n. 31 del 05/12/2008, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 86/83 e ai sensi del capo I della L.R. 16 luglio 2007 n. 16 e della L. 352/93;
3. L'Autorità competente all'applicazione del presente regolamento è il Direttore del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino o suo delegato.
4. Il Direttore del Parco Ticino o suo delegato, sentito il parere dei servizi dell'Ente o avvalendosi di specifici esperti in materia ed in ragione della necessità di tutelare specifici ecosistemi, particolari specie botaniche e faunistiche, nonché a causa di eventi di natura calamitosa, può limitare o vietare la raccolta dei funghi:
 - a) in altri periodi dell'anno oltre a quelli previsti nei successivi articoli;
 - b) in aree facenti parte del territorio del Parco Ticino, oltre a quelle in cui è già vietato;
 - c) di determinate specie fungine.
5. L'Autorità competente al rilascio del "Permesso di raccolta funghi epigei nel Parco Ticino Lombardo", di seguito indicato come "Permesso di raccolta funghi" è il Direttore del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, ovvero il Sindaco del Comune consorziato limitatamente ai propri cittadini residenti.

Art. 2 - RICHIAMO AD ALTRE NORMATIVE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme ed i divieti di cui alla L.R. 31/08 nonché quelli previsti dalla L. 352/93 e succ. mod..

Art. 3 - MODALITA' E DIVIETI DI RACCOLTA FUNGHI NEL TERRITORIO DEL CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

1. Nel Parco Ticino, la raccolta dei funghi è consentita secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) la raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei;
 - b) la raccolta è consentita dall'alba al tramonto;
 - c) il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o, nel caso di *Armillaria mellea* da un unico cespo. In ogni caso non potrà essere raccolto più di un chilogrammo di funghi

appartenenti a *Boletus edulis* e relativo gruppo (*edulis*, *vinicola*, *aereus*, *reticulatus*, etc) ed a *Amanita cesarea*;

- d) la raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di *Armillaria mellea* per i quali è consentito il taglio del gambo;
- e) è vietata la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e del terriccio in genere;
- f) è vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini;
- g) è vietata la raccolta di funghi decomposti;
- h) è vietata la raccolta di ovuli chiusi di *Amanita cesarea*;
- i) per il trasporto dei funghi è vietato l'uso di contenitori che non siano aerati e comunque inadatti a favorire la dispersione delle spore fungine;
- j) ai minori di quattordici anni è consentita la raccolta anche senza il "permesso di raccolta funghi" purché accompagnati da persona abilitata. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo di raccolta personale consentito all'accompagnatore.

2. Oltre a quanto previsto all'articolo precedente, la raccolta di funghi epigei è in ogni caso vietata:

- a) in tutte le Zone naturalistiche Integrali (zone A);
- b) nelle seguenti aree della Zona di protezione speciale (Z.P.S.):
 - 1. Garzaia della Cascina Portalupa;
 - 2. Garzaia di Bosco Mezzano;
 - 3. Garzaia di S. Massimo;
- c) Nella Zona naturalistica Orientata La Fagiana;
- d) nelle aree percorse da incendi, prima che siano trascorsi 10 anni dall'avvento dell'incendio stesso;
- e) nelle aree di nuovo rimboscimento, fino a che non siano trascorsi 15 anni dalla messa a dimora delle piante;
- f) nei terreni di stretta pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari o affittuari;
- g) ai minori di anni 14, se non accompagnati da persone provviste del "Permesso di raccolta funghi";
- h) nei mesi di marzo, aprile e maggio nelle zone di Parco Naturale, al fine di salvaguardare la riproduzione della fauna selvatica.

Art. 4 - PERMESSO DI RACCOLTA FUNGHI

- 1. La raccolta dei funghi epigei nel territorio del Parco è subordinata al possesso del permesso di raccolta che ha carattere personale, non è cedibile e ha validità sull'intero territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino. Il permesso è revocato nei casi di cui all'art. 110 c. 3 e 4 della L.R. 31/2008.
- 2. Il permesso di raccolta funghi ha validità temporale illimitata ed è rilasciato, fatte salve le eccezioni previste dal presente articolo, a partire dal quattordicesimo anno

di età, a coloro che abbiano seguito la partecipazione obbligatoria ad un corso di informazione micologica di cui al successivo articolo 4.

3. Il permesso di raccolta funghi è rilasciato senza obbligo di partecipazione al corso di formazione micologica, a coloro che abbiano compiuto il settantacinquesimo anno di età e ai titolari di analogo permesso di raccolta rilasciato da altro ente, a condizione che il rilascio sia avvenuto a seguito della partecipazione obbligatoria ad un corso.
4. La raccolta dei funghi nel territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino, nel rispetto della vigente normativa, è gratuita per i residenti nei comuni del Parco e per i proprietari di fondi all'interno dei confini dell'area protetta.
Il "Permesso di raccolta funghi" viene rilasciato previo versamento di 20 € per spese di istruttoria pratiche d'ufficio da effettuarsi sul c.c. postale n. 90082314 intestato al Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino.
5. I proprietari di fondi non residenti devono comprovare il diritto di proprietà esibendo un atto notarile o un'autocertificazione conforme alla vigente normativa.
6. Per i non residenti non proprietari di fondi, la raccolta dei funghi è subordinata, oltre al possesso del permesso di raccolta, al pagamento annuale di euro 30, da effettuarsi sul c.c. postale n. 90082314 intestato al Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino. Il pagamento ha validità di mesi dodici a decorrere da quello in cui è stato eseguito e non è prescritto per i periodi in cui il titolare di permesso non esercita la raccolta.
7. A richiesta del personale di vigilanza, i raccoglitori di funghi debbono esibire, il permesso di raccolta, la ricevuta di versamento o l'atto che provi il diritto di proprietà ove previsto dal precedente comma 4), nonché un documento di riconoscimento in corso di validità. In caso di mancanza di documento di riconoscimento, il tesserino è ritirato provvisoriamente dal personale di vigilanza e il titolare è obbligato a recarsi presso la sede del Parco entro 5 giorni, con regolare documento di riconoscimento per il ritiro del permesso.
8. I titolari di permesso di raccolta funghi, rilasciato da altro ente a seguito della partecipazione obbligatoria ad un corso di formazione micologica, possono richiedere il rilascio del permesso
9. In qualsiasi momento l'Amministrazione del Parco ha facoltà di sospendere il rilascio di nuovi permessi per preservare il territorio da un eccessivo impatto ambientale derivante dalla raccolta funghi.
10. Il permesso è rilasciato dal Direttore del Parco o suo delegato, ovvero dal Sindaco del Comune che ne abbia fatto richiesta al Parco limitatamente ai propri cittadini residenti, a quanti abbiano frequentato il corso di cui al successivo art. 5 ed abbiano assicurato la presenza ad un numero prescritto di lezioni (vedi allegato B del presente Regolamento);
11. E' facoltà del Direttore del Parco, rilasciare il "Permesso di raccolta funghi" a persone che, per preparazione e formazione professionale (tecnici delle ASL, specialisti, ricercatori universitari e di centri di ricerca, specialisti di associazioni

micologiche e naturalistiche, ecc...), ovvero per aver seguito corsi di analogo valore tecnico educativo (comprovati da apposito attestato), ne richiedano il rilascio;

Art. 5 - CORSO DI PREPARAZIONE MICOLOGICA

1. I "Corsi di preparazione micologica" possono essere organizzati, oltre che dal Parco del Ticino anche dagli Enti Locali, dalle Associazioni micologiche, naturalistiche e dalle Agenzie private, previa autorizzazione del Parco.
2. Il programma ed i nominativi del Presidente del corso di preparazione micologica e dei relatori devono essere approvati dal Direttore Parco del Ticino con proprio atto. Il "Corso di preparazione micologica" è composto da un numero minimo di quattro lezioni riguardanti gli argomenti approvati dal Parco Lombardo della Valle del Ticino.
3. Il numero massimo di iscritti ad ogni corso di preparazione micologica è stabilito, anche in base alla capienza e all'attrezzatura dell'aula che l'Ente organizzatore mette a disposizione per lo svolgimento del corso.
4. L'iscrizione è libera a tutti i cittadini di età superiore a 14 anni, ma è ammessa la partecipazione di auditori di età inferiore a cui non sarà rilasciato il "Permesso di raccolta funghi" fino al compimento dell'età minima prescritta;
5. Le procedure organizzative dei corsi di preparazione micologica sono riportate nell'Allegato B del presente Regolamento.
6. E' facoltà dell'Ente organizzatore stabilire una quota d'iscrizione, quantificabile dall'Ente stesso, a titolo di rimborso spese sostenute per la gestione del corso di preparazione micologica. Tale contributo sarà introitato dall'Ente organizzatore con le modalità che riterrà più idonee. L'organizzazione dei corsi dovrà essere coordinata e concordata con l'Amministrazione del Parco del Ticino.

Art. 6 - ATTIVITA' DI RICERCA E RACCOLTA SCIENTIFICA

1. Le ricerche che comportino prelievi di materiale micologico sono condotte nel rispetto del presente regolamento;
2. Il ricercatore che intende svolgere attività di raccolta funghi per motivi scientifici, di studio e ricerca, in occasione di mostre, di seminari e per corsi propedeutici è tenuto a farne richiesta al Direttore del Parco precisando in apposito documento: scopi, dettagliata descrizione delle attività di campagna, indicazione quantitativa del materiale da prelevare in natura, precauzioni previste per ridurre al minimo gli impatti sull'ambiente, calendario di massima, elenco e qualifica delle persone coinvolte, nominativo del responsabile;
3. L'autorizzazione a svolgere attività di ricerca è rilasciata dal Direttore del Parco, che ha facoltà di sospenderla o revocarla qualora il ricercatore non si attenga alle prescrizioni o violi le norme in vigore nel Parco;
4. A ricerca compiuta i risultati delle indagini devono essere trasmessi al Parco; in caso di pubblicazione degli stessi il Parco potrà usufruirne a scopo didattico con l'obbligo di citare gli Autori.

Art. 7 - INFORMAZIONE

1. Il Parco Ticino promuove l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative didattiche, culturali e di prevenzione, inerenti la raccolta dei funghi, avvalendosi della collaborazione di associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale.

Art. 8 - VIGILANZA E SANZIONI

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni delle presenti norme è esercitata dal personale e dai soggetti di cui alla L.R. 31/08, nonché dal personale di vigilanza del Parco del Ticino;
2. Per le violazioni alle norme ed ai divieti del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dagli artt. 28, 29 e 30, L.R. 30.11.1983 n. 86 e successive modifiche ed integrazioni;
3. La violazione è presunta quando, a formale richiesta da parte del personale adibito alla sorveglianza, sia opposto rifiuto all'apertura dei contenitori portatili o dei mezzi di trasporto;
4. In caso di mancata esibizione agli organi preposti alla vigilanza del tesserino di raccolta funghi, ovvero in caso di mancanza di tesserino o del versamento annuale di raccolta (in caso di cittadino non residente all'interno del Parco), il trasgressore è punito con la sanzione prevista dall'art. 30 comma 2 - L.R. 30.11.1983 n. 86 e successive modifiche ed integrazioni;
5. All'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo consegue la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione;
6. La reiterazione nel corso dello stesso anno solare, della violazione amministrativa, ai divieti previsti nel presente regolamento, comporta la revoca dell'autorizzazione alla raccolta funghi nel Parco Ticino con il conseguente ritiro del tesserino.
7. Il destinatario del provvedimento di revoca, di cui al comma precedente, non potrà essere nuovamente autorizzato per l'anno solare in corso e per quello successivo.
8. I proventi derivanti dalle sanzioni determinate dai comportamenti che violano le norme del presente Regolamento sono introitati dal Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino e sono utilizzati prioritariamente per opere di riqualificazione e tutela ambientale con particolare attenzione alle zone interessate dalle attività di raccolta funghi.

Art. 9 - NORMA TRANSITORIA E FINALE

1. I permessi rilasciati ai sensi dei regolamenti vigenti si ritengono di durata temporale illimitata.

ALLEGATO A

1. ARGOMENTI DEL CORSO DI PREPARAZIONE MICOLOGICA DI BASE
2. MODALITA' ED ADEMPIMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI PREPARAZIONE MICOLOGICA DI BASE

1. ARGOMENTI DEL CORSO DI PREPARAZIONE MICOLOGICA DI BASE

1° Incontro

BIOLOGIA DEI FUNGHI E LORO CLASSIFICAZIONE

- CENNI DI BIOLOGIA DEI FUNGHI
- CLASSIFICAZIONE MORFOBOTANICA DEI FUNGHI (AVVALENDOSI DI MATERIALE FRESCO O ILLUSTRATO)

2° Incontro

LE SPECIE PRESENTI NEL PARCO DEL TICINO

- FUNGHI COMMESTIBILI E LORO SIMILI VELENOSI A CONFRONTO
- MICOTOSSICOLOGIA: COMMESTIBILITA', E SINDROMI TOSSICHE

3° Incontro

NORME

- NORME DI CONSERVAZIONE E ASPETTI CULINARI
- NORME DI COMPORTAMENTO PER IL RACCOGLITORE
- LA DISCIPLINA LEGISLATIVA IN MATERIA (IN PARTICOLARE NEL PARCO DEL TICINO)

4° Incontro

IL CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

- ISTITUZIONE DEL PARCO, FINALITA', OBIETTIVI E PROGETTI

2. MODALITA' ED ADEMPIMENTI DEL CORSO DI PREPARAZIONE MICOLOGICA DI BASE

- Le lezioni teoriche, a discrezione del relatore micologo, potranno essere accompagnate dalla proiezione di diapositive a colori sulle differenti specie fungine, dall'utilizzo di lucidi, filmati ecc.... Potranno inoltre, essere integrate, da esami pratici di campioni di funghi freschi, che potranno essere presentati anche dagli stessi partecipanti. Ogni relatore micologo potrà utilizzare il metodo da lui ritenuto più significativo per lo svolgimento delle lezioni.
- Le tariffe relative alle prestazioni dei relatori micologi sono concordate col professionista stesso ed il relativo compenso è a totale carico dell'Ente organizzatore.
- L'incarico per l'intervento conclusivo, di cui all'ultimo punto del paragrafo precedente (4° incontro), potrà essere affidato alle Guide Naturalistiche che collaborano con il Parco del Ticino.

Sarà quindi istituito presso l'Ente Parco, l'Elenco delle Guide Naturalistiche addestrate per la docenza della lezione conclusiva.

Il reperimento delle Guide Naturalistiche sarà realizzato direttamente dal Parco del Ticino, attraverso l'Ufficio preposto, cui sono attribuiti compiti di coordinamento in merito all'organizzazione dei corsi di preparazione micologica (vedi art. 5.8 del presente Regolamento), ovvero tramite i soggetti gestori dei Centri Parco.

Nel suddetto Elenco potranno essere inseriti, previa autorizzazione del Direttore del Parco, anche i dipendenti del Parco e tutti coloro che saranno dallo stesso individuati come esperti in materia.

Le Guide Naturalistiche che terranno la lezione conclusiva, saranno preferibilmente scelte nel territorio di riferimento dell'Ente o Associazione che organizza il corso micologico.

A completamento della relazione finale, potrà essere organizzata in loco un'escursione naturalistica.

Il compenso per l'affidamento dell'incarico alle Guide Naturalistiche è a carico dell'Ente organizzatore e la tariffa relativa alla prestazione sarà concordata con le guide e stabilita ogni anno dal Parco del Ticino.

- Per facilitare la frequenza degli iscritti, le lezioni si dovranno svolgere in luogo idoneo e preferibilmente in orari serali. La durata delle lezioni non dovrà superare le 2 ore e 30 minuti.

La sala dove si svolgeranno le lezioni dovrà essere messa a disposizione dall'Ente organizzatore.

- L'Ente organizzatore dovrà provvedere alla nomina del Presidente del corso, o suo delegato, il quale si occuperà di tenere i contatti, sia con l'Ente organizzatore, che con il Parco del Ticino. Il Presidente del corso, o suo delegato, sarà inoltre presente a tutte le lezioni.

- Compito del Presidente, o suo delegato, sarà inoltre quello di provvedere alla buona organizzazione del corso, all'assistenza dei corsisti e alla supervisione delle lezioni tenute dai relatori micologi.

**PROCEDURE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI
PREPARAZIONE MICOLOGICA DI BASE**

PREMESSA

DURATA: NUMERO MINIMO DI 4 LEZIONI (NON MENO DI 2 ORE CIASCUNA) DI NORMA SERALI, DI CUI L'ULTIMA E' PRESIEDUTA DA UN INCARICATO DEL PARCO

SEDE: A CURA DELL'ENTE ORGANIZZATORE (L'ULTIMA LEZIONE SI TERRA' INVECE PRESSO LA R.N.O. FAGIANA, O ALTRO LUOGO, PREVIO ACCORDO CON IL PARCO TICINO

PROGRAMMA: QUELLO STABILITO DAL REGOLAMENTO

ISCRITTI: IL NUMERO DEGLI ISCRITTI E' FISSATO IN UN MASSIMO DI 100 PERSONE. L'ETA' MINIMA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO E' DI ANNI 14

PRESIDENTE: DEVE ESSERE NOMINATO DALL'ENTE ORGANIZZATORE E DOVRA' ASSICURARE LA SUA PRESENZA A TUTTE LE LEZIONI DEL CORSO, COMPRESA LA CONCLUSIVA

RELATORI: DEVRANNO ESSERE INDIVIDUATI DALL'ENTE ORGANIZZATORE

RELATORE LEZIONE

CONCLUSIVA: DEVE ESSERE INDIVIDUATO DALL'ENTE ORGANIZZATORE TRA I NOMINATIVI PRESENTI NELL'ELENCO DELLE GUIDE NATURALISTICHE, APPOSITAMENTE PREDISPOSTO DAL PARCO DEL TICINO
(quarta e ultima)

VALIDITA': OBBLIGATORIAMENTE DOVRANNO ESSERE FREQUENTATE ALMENO 3 LEZIONI SU 4. L'ULTIMA E' SEMPRE OBBLIGATORIA (*)

PROCEDURA

1) **L'ENTE ORGANIZZATORE:**

A) Contatta i relatori assumendo gli oneri relativi.

B) Richiede il parere favorevole per l'avvio del corso, trasmettendo, al Direttore del Parco del Ticino, richiesta sottoscritta da un rappresentante della propria Amministrazione, allegando:

- il programma del corso completo di date;
- il nominativo del Presidente del corso, quale referente per il Parco;
- il nominativo del relatore micologo
- il nominativo della Guida Naturalistica incaricata della lezione conclusiva.

- C) Acquista eventualmente il testo “Andar per funghi” da proporre ai partecipanti, versando al Parco il costo corrispondente.
- D) Concorda con il Parco:
- il ritiro del materiale (moduli, bollettini di ccp prestampati, tesserini e libri);
 - la data in cui si terrà l’ultima lezione, durante la quale saranno consegnati i permessi di raccolta funghi e l’attestato di partecipazione (**).
- E) Due settimane prima dello svolgimento della lezione conclusiva trasmette al Parco:
- Le presenze dei partecipanti;
 - Gli stampati dei permessi di raccolta funghi debitamente compilati con fotografia applicata;
 - L’elenco delle persone che parteciperanno alla lezione conclusiva, predisponendo un apposito spazio per l’apposizione delle loro firme.
 - Il fascicolo riguardante ciascun partecipante che sarà composto di:
 - a. Modulo d’iscrizione debitamente compilato in tutte le sue parti;
 - b. Copia della carta identità;
 - c. Una foto formato tessera da conservare nel fascicolo
 - d. Eventuale ricevuta di versamento delle spese di iscrizione al corso;
- F) Al termine del corso rilascia a ciascun iscritto, previa verifica delle presenze effettuate, l’attestato di partecipazione di cui al punto D.

2) IPARTECIPANTI:

- A) Compilano il modulo di “Richiesta di partecipazione al Corso di preparazione micologica”, allegando:
- copia della carta d’identità;
 - due foto formato tessera;
 - copia del versamento di € 20,00= sul ccp intestato al Parco, relativo agli oneri di istruttoria (se al Parco viene richiesto il rilascio del tesserino raccolta funghi epigei);
 - eventuale ricevuta di versamento delle spese d’iscrizione stabilite dall’Ente organizzatore.
- B) Assicurano la partecipazione ad un adeguato numero di lezioni, al fine di acquisire il permesso di raccolta (vedi validità corso in premessa).
- C) Acquistano eventualmente il materiale informativo proposto dall’Ente organizzatore.
- D) A fine corso ritirano l’attestato di partecipazione ed il permesso di raccolta funghi.

NOTE

- (*) Tale proporzione sarà mantenuta anche per un numero di lezioni superiore a 4 (es.: 3 su 5, 4 su 6, 5 su 7 ecc...).
- (**) Tra la penultima lezione e quella conclusiva devono trascorrere almeno 2 settimane, per permettere l’istruttoria delle pratiche relative al rilascio dei permessi di raccolta f.



**CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA
VALLE DEL TICINO**

Sviluppo sostenibile

Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita

Proposta Consiglio d'Amministrazione N.89 del 02/03/2011

Oggetto:

CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI DEL "REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NEL PARCO REGIONALE LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO" AI SENSI DELLA L.R. N. 31 DEL 05/12/2008 E DELLA LEGGE N. 352 DEL 23/08/1993, APPROVATO CON DELIBERAZIONE CDA NR. 119 DEL 15.12.2010.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Testo	Esito	Data	Responsabile	Firma
TECNICO	PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Favorevole	02/03/2011	ISABELLA DALL'ORTO	
CONTABILE	PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Favorevole	02/03/2011	TIZIANA VECCHIO	

Delibera C.d.A. nr. 7 del 04.03.2011


Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: Milena Bertani

IL SEGRETARIO
F.to: Dr. Dante Miraglia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Magenta, li 23 MAR 2011



IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E
LEGALE

[Handwritten Signature]

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme certificazione dell'Ufficio Messi del Comune di Magenta si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso

dal 25 MAR 2011 al 09 APR 2011

Magenta, _____

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Magenta il _____ la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Magenta, _____

IL SEGRETARIO
